

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

| REDDITO (per scaglioni) | | | ALIQUOTA (per scaglioni) | IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|--|---|-------------------------------|
| | fino a euro | 15.000,00 | 23 | 23% sull'intero importo | | |
| oltre euro | 15.000,00 | e fino a euro 28.000,00 | 27 | 3.450,00 | + | 27% parte eccedente 15.000,00 |
| oltre euro | 28.000,00 | e fino a euro 55.000,00 | 38 | 6.960,00 | + | 38% parte eccedente 28.000,00 |
| oltre euro | 55.000,00 | e fino a euro 75.000,00 | 41 | 17.220,00 | + | 41% parte eccedente 55.000,00 |
| | oltre a euro | 75.000,00 | 43 | 25.420,00 | + | 43% parte eccedente 75.000,00 |

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

| RIGO | CODICE | DETRAZIONE (1) |
|------|------------------|---|
| E71 | 1 (colonna 1) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro |
| | 2 (colonna 1) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro |
| | 3 (colonna 1) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro |
| E72 | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro |

(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

- a) **800,00 euro** se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
- b) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
- c) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

| REDDITO COMPLESSIVO (1) | IMPORTO DETRAZIONE (EURO) |
|------------------------------|--|
| non superiore a euro 15.000 | $800 - \frac{(110 \times \text{reddito complessivo})}{15.000}$ (2) (3) |
| da euro 15.001 a euro 29.000 | 690 |
| da euro 29.001 a euro 29.200 | 700 |
| da euro 29.201 a euro 34.700 | 710 |
| da euro 34.701 a euro 35.000 | 720 |
| da euro 35.001 a euro 35.100 | 710 |
| da euro 35.101 a euro 35.200 | 700 |
| da euro 35.201 a euro 40.000 | 690 |
| da euro 40.001 a euro 80.000 | $690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$ |
| oltre euro 80.000 | 0 |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di **950,00 euro**.

Tale detrazione è sostituita da:

- **1.220,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.350,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.620,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di **200,00 euro** per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- **1.150,00 euro** per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- **1.420,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.550,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.820,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

| N. FIGLI | ETÀ FIGLI | IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3) |
|----------|----------------------------|--|
| 1 | età inferiore a 3 anni | $1220 \times \frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$ |
| | età non inferiore a 3 anni | $950 \times \frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$ |
| 2 | età inferiore a 3 anni | $1220 \times \frac{110.000 - \text{reddito complessivo}}{110.000}$ |
| | età non inferiore a 3 anni | $950 \times \frac{110.000 - \text{reddito complessivo}}{110.000}$ |
| 3 | età inferiore a 3 anni | $1220 \times \frac{125.000 - \text{reddito complessivo}}{125.000}$ |
| | età non inferiore a 3 anni | $950 \times \frac{125.000 - \text{reddito complessivo}}{125.000}$ |
| 4 | età inferiore a 3 anni | $1.420 \times \frac{140.000 - \text{reddito complessivo}}{140.000}$ |
| | età non inferiore a 3 anni | $1.150 \times \frac{140.000 - \text{reddito complessivo}}{140.000}$ |
| 5 | età inferiore a 3 anni | $1.420 \times \frac{155.000 - \text{reddito complessivo}}{155.000}$ |
| | età non inferiore a 3 anni | $1.150 \times \frac{155.000 - \text{reddito complessivo}}{155.000}$ |
| oltre 5 | | L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età). |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio con disabilità.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di **750,00 euro**.

| |
|--|
| $750 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$ (1) |
| (1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. |

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

| REDDITO COMPLESSIVO (1) | IMPORTO DETRAZIONE (2) |
|-----------------------------------|---|
| non superiore a euro 8.000 | 1.880 (3) |
| compreso tra euro 8.001 e 28.000 | $978 + \frac{902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{20.000}$ |
| compreso tra euro 28.001 e 55.000 | $978 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$ |
| oltre euro 55.000 | 0 |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

(3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

| REDDITO COMPLESSIVO (1) | IMPORTO DETRAZIONE (2) |
|-----------------------------------|---|
| non superiore a euro 8.000 | 1.880 (3) |
| compreso tra euro 8.001 e 15.000 | $1.297 + \frac{583 (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$ |
| compreso tra euro 15.001 e 55.000 | $1.297 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ |
| oltre euro 55.000 | 0 |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

| REDDITO COMPLESSIVO (1) | IMPORTO DETRAZIONE (2) |
|----------------------------------|---|
| non superiore a euro 4.800 | 1.104 |
| compreso tra euro 4.801 e 55.000 | $1.104 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{50.200}$ |
| oltre euro 55.000 | 0 |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

| PAESI | ALIQUOTA MASSIMA | PAESI | ALIQUOTA MASSIMA |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|
| Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela | 10% | Malta | 0-15% (*) |
| Algeria, Argentina, Arzabaijan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia | 15% | Mauritius | 15-40% (5) |
| | | Georgia, Siria, Arabia Saudita | 5-10% (6) |
| | | Armenia | 5-10% (7) |
| | | Oman | 5-10% (8) |
| | | Ghana, Lettonia | 5-15% (9) |
| | | Islanda, Libano | 5-15% (10) |
| | | Bielorussia, Slovenia | 5-15% (11) |
| Costa d'Avorio | 15-18% (1) | Thailandia | 15-20% (12) |
| Emirati Arabi, Moldova | 5-15% (2) | Qatar San Marino e Stati Uniti | 5-15% (13) |
| Grecia | 15-35% (3) | India, Pakistan | 25% |
| | | Trinidad e Tobago | 20% |

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscali internazionali" e quindi "Convenzioni e accordi").

- (1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
 (2) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
 (3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
 (4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.
 (5) Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
 (6) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.
 (7) Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.
 (8) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.
 (9) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.
 (10) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.
 (11) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
 (12) Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.
 (13) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.